

SENTENZA NON DEFINITIVA

Sentenza n. 1207/2015 pubbl. il 17/09/2015

RG n. 6669/2014

Repert. n. 2905/2015 del 17/09/2015

N. R.G. 6669/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6669/2014

tra

[REDACTED]

PARTE ATTRICE

e

[REDACTED]

PARTE CONVENUTA

Oggi 17 settembre 2015 ad ore 9 innanzi al dott. Luca Ramponi, sono comparsi:

Per parte attrice l'avv. R. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

Per parte convenuta l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:

- per parte attrice come da atto di citazione e da atti e insiste perché la causa sia rimessa in istruttoria e nominato un CTU per la verifica del rapporto estinto.
- parte convenuta come da comparsa di costituzione in particolare nella eccezione di prescrizione della azione di ripetizione di indebito.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luca Ramponi

GIUDICE



Sentenza n. 1207/2015 pubbl. il 17/09/2015

RG n. 6669/2014

Repert. n. 2905/2015 del 17/09/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

GIURE.IT

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6669/2014** promossa da:

[redacted] 3), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted] ([redacted] V [redacted]
elettivamente domiciliato in [redacted] sso il difensore avv.
[redacted]

PARTE ATTRICE

contro

[redacted] il patrocinio dell'avv. [redacted]
dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in [redacted] sso il difensore avv.
[redacted]

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La [redacted] r.l. ha convenuto in giudizio il [redacted] S.p.a. chiedendo accertarsi in relazione a contratto di conto corrente estinto nel 2004 la applicazione di interessi usurari e condannarsi parte convenuta alla ripetizione delle somme, a suo dire, illegittimamente addebitate sul conto.

Parte convenuta si è costituita eccependo: i) la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione delle somme; ii) la infondatezza nel merito, in ogni caso, delle domande attoree.

La domanda di ripetizione delle somme indebitamente a detta di parte attrice trattenute relativamente al conto corrente per cui è causa è infondata essendo da accogliersi la eccezione di prescrizione formulata da parte attrice.



Parte convenuta ha infatti eccepito che il conto corrente è stato estinto, su richiesta del cliente, in data 16-9-2014: del fatto è prova documentale alla stregua dei docc. 1 e 2 conv.

Parte convenuta ha dedotto che in ogni caso il decennio dalla chiusura del conto corrente è termine ultimo per la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente registrate quali poste passive di un conto corrente bancario.

L'eccezione di prescrizione è formulata in modo adeguatamente specifico e gli argomenti addotti a sostegno della impostazione interpretativa sottesa a tale modalità di formulazione della eccezione di prescrizione e di deduzione delle circostanze di fatto ad essa relative, siano inoltre conformi al principio di diritto esposto da dalle Sezioni Unite Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010 (orientamento poi consolidato nella giurisprudenza di legittimità successiva: Sez. 1, Sentenza n. 6857 del 24/03/2014).

Ad avviso delle Sezioni Unite, infatti, "l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".

Certamente però la chiusura del conto costituisce l'ultimo momento dal quale possono predicarsi versamenti solutori o di altro genere.

Nel caso di specie non sussiste inoltre prova di alcun atto interruttivo della prescrizione anteriore alla notifica dell'atto di citazione perfezionata in data 14.10.14.

In effetti deve escludersi che la domanda di mediazione, a detta di parte attrice presentata a maggio 2014 sia stata idonea ad interrompere la prescrizione.

Unico documento prodotto in atti relativo al procedimento di mediazione è il verbale di mancata comparizione (prodotto in copia quale doc. 2 att.) in cui si fa riferimento ad un incontro relativo ad una generica "controversia in materia di contratti bancari"

La valutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23821 del 24/11/2010).

Ad avviso del Tribunale non può aprioristicamente escludersi che la domanda di mediazione possa configurare un atto interruttivo della prescrizione, purché abbia i requisiti di cui all'art. 2943 c.c. dell'atto di costituzione in mora e quindi vi sia una sufficientemente specifica enunciazione della pretesa e manifestando l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo.

Viceversa una domanda di mediazione che presenti lacune e/o ambiguità (la prova della cui sussistenza spetta al convenuto che intenda far valere la inefficacia della domanda come atto interruttivo della prescrizione)



Sentenza n. 1207/2015 pubbl. il 17/09/2015

RG n. 6669/2014

Repert. n. 2905/2015 del 17/09/2015

Tale d'altra parte è l'orientamento della Suprema Corte in materia analoga, in qualche misura, quale l'efficacia interruttiva della prescrizione dell'atto di convocazione avanti alla commissione di conciliazione prevista dagli artt. 410 e ss. c.p.c. in materia giuslavoristica (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 6336 del 16/03/2009; Sez. L, Sentenza n. 19604 del 17/09/2014).

È evidente che alla stregua degli offerti in comunicazione e/o prodotto ritualmente in causa, non vi è alcuna prova di un atto interruttivo sufficientemente specifico e non lacunoso nella manifestazione della volontà correlata alla domanda di ripetizione posto che, in quel verbale di cui sopra: a) non v'è alcun riferimento allo specifico rapporto di conto corrente per cui è causa; b) non vi è alcuna specificazione delle domande correlate ai contratti bancari ivi menzionati in modo genericissimo.

La fondatezza della eccezione comporta il rigetto della domanda di ripetizione dovendo la causa proseguire per l'istruttoria relativa all'accertamento della nullità per violazione dell'art. 1815 c.c. e 644 c.c. in sé imprescrittibile.

Deve escludersi che di per sé la estinzione del diritto ripetitorio faccia venir meno ogni interesse all'accertamento della nullità e della violazione delle norme in materia di usura.

La causa pertanto deve essere rimessa sul ruolo quanto a tale domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:

1. In accoglimento della eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta rigetta la domanda di ripetizione di indebito delle somme oggetto di causa.
2. Rimette la causa sul ruolo quanto alla domanda di accertamento della nullità come da separata ordinanza (v. prosecuzione del verbale).

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

GIURE.IT



Sentenza n. 1207/2015 pubbl. il 17/09/2015

RG n. 6669/2014

Repert. n. 2905/2015 del 17/09/2015

Reggio Emilia, 17 settembre 2015

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

GLUKE.IT



Sentenza n. 1207/2015 pubbl. il 17/09/2015
RG n. 6669/2014
Repert. n. 2905/2015 del 17/09/2015

ORDINANZA

Vista la sentenza in data odierna

Rimette la causa sul ruolo e dispone CTU contabile ai fini dell'accertamento della eventuale applicazione di interessi usurari, nominando all'uopo CTU il dott. Nicola Filippo Fontanesi e fissando per il conferimento dell'incarico e la compiuta formulazione del quesito l'udienza del 5 novembre 2015 ore 12.00 .

SI COMUNICHI AL CTU

GIUR. II

